



Cont. No.

Del

Dep.

Fasc. NL

Cron. Nr.

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 1110 del Ruolo Generale
dell'anno 2012 promossa con ricorso depositato in data 13
novembre 2012 da _____

STEVATOKA

GIURE.IT

[illegible]

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

[REDACTED]



GIURE.IT

GIURE.IT

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

elettivamente domiciliati a Reggio Emilia [REDACTED] presso e
nello studio dell'avv. [REDACTED] li rappresenta e difende
come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTI

Contro

S

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a [REDACTED] o e
nello studio dell'avv. [REDACTED] rappresenta e difende
come da procura in calce al ricorso notificato

RESISTENTE

GRUPPO

IN LIQUIDAZIONE IN LCA

In persona del Commissario liquidatore elettivamente domiciliata
a Reggio Emilia [REDACTED] presso e nello studio dell'avv.
[REDACTED] la rappresenta e difende come da procura in
calce alla memorai difensiva

RESISTENTE

GRUPPO [REDACTED]
IN LIQUIDAZIONE

TERZA CHIAMATA CONTUMACE

In punto a : differenze retributive.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 26 giugno 2014

Il procuratore di Sr [REDACTED] spa ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 26 giugno 2014

Il procuratore di Gr [REDACTED] ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 26 giugno 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il ricorso depositato in data 13 novembre 2012 i ricorrenti convenivano in giudizio Sr [REDACTED], Gruppo [REDACTED] [REDACTED] scioglimento ed in liquidazione in liquidazione coatta amministrativa e Gr [REDACTED] Soc. Coop in scioglimento ed in liquidazione affinché fosse accertato il loro diritto a percepire a titolo di differenze retributive arretrate e di trattamento di fine rapporto una serie di somme che indicavano dettagliatamente.

Chiedevano, altresì, che Sr [REDACTED] spa fosse condannata in solido con Gr [REDACTED] Soc. C [REDACTED] scioglimento

e in liquidazione a pagare loro le suddette somme e a versare la relativa contribuzione.

Chiedevano, inoltre, che dato atto della loro dichiarazione di volersi astenere dall'avvalersi della condanna della cooperativa in solido sino al suo ritorno in bonis fosse condannato il Gruppo [REDACTED] Coop in scioglimento e in liquidazione condizionatamente al suo ritorno in bonis al pagamento delle suddette somme oltre al pagamento dei contributi.

Esponevano dettagliatamente le loro ragioni.

Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 25 gennaio 2013 S. [REDACTED] chiedendo che in via pregiudiziale venisse dichiarata l'improcedibilità del procedimento in pendenza dell'accertamento del credito del litisconsorte necessario G. [REDACTED] LCA e che venisse dichiarata l'incompetenza del giudice del lavoro in favore del Tribunale fallimentare di Reggio Emilia.

Chiedeva, quindi, sempre in via pregiudiziale che fosse dichiarato improponibile il ricorso per intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto di tutti o parte dei diritti azionati.

Chiedeva, in via preliminare subordinata, che fosse sospeso il giudizio sino alla pronuncia della Corte d'Appello di Bologna sul gravame avverso la sentenza emessa nella causa n.121/2011.

Domandava, quindi, nel merito che fossero rigettate la domande svolte nei confronti della stessa in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Nel merito in via subordinata dichiarava che, nella denegata ipotesi di accertamento della sua responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs n. 276/2003, si voleva avvalere del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore previsto dall'art. 29 co 2 d.lgs n. 276/2003 e per l'effetto chiedeva la condanna della G [redacted] liquidazione e I [redacted] in persona del liquidatore e del Commissario liquidatore per quanto fosse eventualmente messo a suo carico.

Esponendo dettagliatamente le sue ragioni.

Parte ricorrente non provvedeva alla notifica del ricorso a Gruppo [redacted] in scioglimento ed in liquidazione in liquidazione coatta amministrativa e a Gruppo [redacted] Soc. Coop in scioglimento ed in liquidazione ed all'udienza ex art. 420 c.p.c. del 5 febbraio 2013 chiedeva che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti ex art. 102 c.p.c.

Il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di Gruppo [redacted] in scioglimento ed in liquidazione in liquidazione coatta amministrativa

Si costituiva con memoria depositata in data 31 maggio 2013 Gruppo [redacted] in scioglimento ed in liquidazione in liquidazione coatta amministrativa chiedendo il rigetto delle domande in quanto improcedibili, inammissibili o

Giudice
2014
1110/2012
1110/2012
1110/2012

inaccoglibili ed esponeva le relative ragioni.

Su richiesta di Sr [REDACTED] veniva autorizzata la chiamata in causa di Gruppo [REDACTED] in scioglimento ed in liquidazione che rimaneva contumace.

La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

Occorre, innanzitutto, verificare se sussista la competenza del giudice adito.

Si osserva, innanzitutto, che non sussiste nel caso di specie la competenza del Tribunale Fallimentare in quanto nel caso di liquidazione coatta amministrativa a differenza di quanto avviene nel fallimento non opera la vis attrattiva del Tribunale Fallimentare.

Come opinato dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 11674/2005, n. 17602/2007) "In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi, come in caso di dichiarazione di fallimento, tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (per esempio in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (per esempio, di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta, così come nel

GIURE.IT

caso del fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera - al contrario dell'ipotesi di fallimento, dove la domanda è attratta nel foro fallimentare - la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione, durante la fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare".

Sempre in via preliminare si ritiene che non sussista la competenza del Tribunale delle Imprese di Bologna.

Gli artt. 1 e 3 del d.lgs. 168/2003, nella versione novellata dal d.l. 1/2012, convertito con modificazioni nella legge 27/2012 ed applicabile ai giudizi instaurati dal 21.9.2012 (ex art. 2, comma 6 d.l. 1/2012), prevedono, infatti, l'istituzione di una "sezione specializzata in materia di impresa" presso il Tribunale del capoluogo di ogni regione con una competenza distrettuale.

In particolare l'art. 3 co 2 del d.lgs n. 168/2003 dispone che "Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite

all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

- a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
- b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
- c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
- d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
- e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero

3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;

f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2"

Orbene nel caso di specie parte ricorrente pur asserendo nel ricorso la nullità delle delibere assembleari non ha proposto domanda di impugnazione delle delibere stesse, né ha proposto esplicita domanda di accertamento incidentale (cfr. conclusioni del ricorso) con la conseguenza che non può ritenersi la competenza del Tribunale delle Imprese.

Tanto premesso e ritenuta la competenza del giudice adito si deve, innanzitutto, dichiarare, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, l'improponibilità del ricorso nei confronti di Gruppo [REDACTED] S.p.A. in scioglimento ed in liquidazione in liquidazione coatta amministrativa.

Stante l'omessa notifica da parte dei ricorrenti del ricorso al Gruppo [REDACTED] S.p.A. in scioglimento ed in

liquidazione per l'ipotesi di suo ritorno in bonis il ricorso deve essere dichiarato nei confronti di questa società improcedibile.

Occorre, quindi, esaminare la domanda ex art. 29 del d.lgs n. 276/2003 svolta nei confronti di S. [REDACTED] nella sua qualità di committente.

A questo proposito si osserva, innanzitutto, che il presente processo potrebbe essere sospeso ex art. 337 c.p.c. dal momento che nel processo pendente in Corte d'Appello le parti del presente giudizio hanno proposto domanda di accertamento della non genuinità appalto ex art. 29 del d.lgs n. 276/2003 domanda che è evidentemente incompatibile con il presente giudizio in cui invocando il disposto dell'art. 29 co 2 del d.lgs n. 276/2003 si presuppone la legittimità dell'appalto con la conseguenza che solo nel caso di rigetto della domanda proposta nella causa pendente Corte d'Appello potrebbe in astratto trovare accoglimento il presente ricorso.

Si ritiene, peraltro, di non procedere a detta sospensione ex art. 337 c.p.c. alla luce del principio della ragione più liquida di cui si dirà infra e nell'interesse delle parti ad una più rapida definizione del contenzioso considerato che le stesse in Corte d'Appello potranno se del caso chiedere la riunione dei due giudizi le cui domande sono da intendersi logicamente proposte l'una in subordine dell'altra.

In ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, infatti, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una

essere tutti soci dipendenti deve ritenersi che le eventuali differenze retributive anteriori al 26 luglio 2005 si siano prescritte .

Per quanto attiene al periodo successivo si osserva quanto segue.

Per il periodo dal 26 luglio 2005 al 31 agosto 2005 si rileva che dai documenti n. 13 e 14 di parte resistente risulta che il regolamento approvato dai soci con delibera del 20 novembre 2002 che non risulta impugnata ed in relazione alla quale risultano decorsi i termini di decadenza di cui agli artt. 2377 c.c. e 2379 c.c. per l'impugnazione prevede all'art. 3 che " Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato con le modalità previste dal presente regolamento si applica un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi per i soci attivi nel settore del facchinaggio dall'accordo provinciale per i lavoratori soci di cooperativa di facchinaggio e movimentazione merce di Reggio Emilia del 1.07.1997 in attuazione dell'accordo Regionale dell'Emilia Romagna del 9.10.1996.

In caso di sottoscrizione da parte di Confcooperative dopo l'approvazione del presente regolamento di un CCNL relativo al settore di attività della logistica e del facchinaggio lo stesso CCNL sarà preso a riferimento dalla cooperativa per i soci subordinati che operano in tale settore. Il consiglio di amministrazione è delegato fin d'ora a predisporre le eventuali modifiche al presente regolamento da presentare all'assemblea dei soci".

Orbene parte ricorrente nel ricorso introduttivo non ha contestato la



corretta applicazione del suddetto regolamento approvato con delibera non impugnata e come tale vincolante con la conseguenza che deve ritenersi che in quel periodo le retribuzioni fossero conformi a detto regolamento da considerarsi vincolante per i soci in quanto non impugnato.

Per il periodo successivo dal 1 settembre 2005 in poi occorre far riferimento alle delibere del 28 dicembre 2005 che dispone per il periodo dal 1 settembre 2005 al 31 dicembre 2007, del 20 dicembre 2007 che dispone per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e del 10 dicembre 2009 che dispone per il periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 (cfr. doc. 11, 12 e 13 di parte ricorrente).

Orbene queste tre delibere non sono state impugunate in via principale nel presente giudizio da parte ricorrente e parte ricorrente non ha nemmeno chiesto nelle conclusioni del presente giudizio l'accertamento incidentale della loro invalidità motivo per cui sulle stesse questo giudice non si può pronunciare nè del resto sarebbe competente trattandosi di competenza del Tribunale delle Imprese.

Si osserva, peraltro, che, comunque, come eccepito da parte resistente parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di impugnare dette delibere essendo decorso sia il termine di cui all'art. 2377 c.c. sia quello di cui all'art. 2379 c.c. applicabili anche alle società cooperative ex art. 2519 c.c. senza che parte ricorrente abbia proposto rituale impugnazione.

Si rileva, altresì, che al momento del deposito del ricorso era già decorso il termine triennale per il rilievo officioso della nullità di cui all'art. 2379 c.c. delle delibere del 28 dicembre 2005 e del 20 dicembre 2007 e che per la terza delibera detto termine è decorso prima del perfezionarsi del termine a comparire di 30 giorni di cui all'art. 415 c.p.c.

Parte ricorrente del resto a fronte di tale eccezione di parte resistente non ha replicato nulla in ordine alla decorso di detti termini.

Stante il sistema di decadenze previsto dall'art. 2379 c.c., quindi, il giudice non può procedere alla disapplicazione delle delibere asseritamente nulle.

Peraltro va evidenziato che, a dispetto di quanto argomentato da parte ricorrente, i vizi lamentati parrebbero poter determinare in astratto l'annullabilità delle delibere, ma non la loro nullità.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. civ. n.8221/2007) "In tema di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni, si ha un'inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 cod. civ.), mentre la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 cod. civ., di impossibilità o illiceità dell'oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che

trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società."

Preme, inoltre, rilevare che i soci lavoratori stante la loro duplice veste sono vincolati dalle delibere non impugnate e che non possono essere considerati terzi come se fossero semplici lavoratori dipendenti.

Va, infine, evidenziato che sia per le delibere nulle che annullabili gli artt. 2377 c.c. e 2379 c.c. prevedono che " In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione" e nel presente giudizio parte ricorrente non ha evidenziato i profili da cui desumere la mala fede del committente come avrebbe dovuto fare soprattutto a fronte delle difese spiegate in merito da parte resistente.

Per quanto attiene al dedotto " fermo cantiere" si osserva che lo stesso era previsto dall'art. 9 del regolamento approvato dall'assemblea la cui delibera non è stata impugnata nel presente giudizio né in via principale, né in via incidentale ed in relazione alla quale sono comunque decorsi i termini di cui agli art. 2377 c.c. e 2379 c.c.

Si osserva, poi, che come si evince dal ricorso introduttivo parte ricorrente si è limitata nel presente giudizio a chiedere il pagamento di asserite differenze retributive dovute sulla base di delibere, regolamenti e fermo cantiere ritenuti illegittimi, ma non ha lamentato l'eventuale mancato pagamento della retribuzione e

A large, stylized handwritten signature is written vertically along the right margin of the page. Below the signature, there is a vertical stamp consisting of several rectangular boxes, some of which contain illegible text or symbols.

del TFR spettante in base alle delibere ed ai regolamenti della società cooperativa.

Del resto ciò si evince dagli stessi conteggi prodotti dove parte del TFR risulta pagato e, peraltro, occorre osservare che come dedotto da S. [REDACTED] la stessa è solidalmente obbligata solo al pagamento delle retribuzioni e del TFR maturato in corso di appalto e non anche per il periodo successivo.

Da quanto sopra esposto deriva che il ricorso deve essere rigettato.

Deve essere parimenti rigetta la domanda proposta da S. [REDACTED] [REDACTED] al pagamento di una somma ex art.88 e 96 co 3 c.p.c. per temerarietà della lite.

La presente controversia non può infatti considerarsi temeraria stante la controvertibilità giuridica della fattispecie e la circostanza che il rigetto delle domande non deriva dall'accertamento della loro infondatezza nel merito, ma dal fatto che per i motivi indicati in motivazione le delibere non possono essere oggetto di vaglio giudiziario nella presente causa.

Si ritiene che stante la controvertibilità giuridica della fattispecie debbano essere compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1110/2012 R.G., così provvede :

- 1) Dichiaro improponibile il ricorso nei confronti di Gruppo
[redacted] liquidazione e in liquidazione
coatta amministrativa
- 2) Dichiaro improcedibile il ricorso nei confronti di C [redacted]
[redacted] in scioglimento ed in
liquidazione per l'ipotesi di suo ritorno in bonis.
- 3) Rigetta il ricorso nei confronti di S [redacted]
- 4) Rigetta la domanda di condanna al pagamento di una somma
ex art. 88 c.p.c. e 96 c.p.c. proposta da S [redacted]
- 5) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 26 giugno 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

